



Crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0". Identificati i codice tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

[Condividi](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 (**di seguito riportata**) identifica i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0" - Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)

#### **Aggiornamento al 26 luglio 2023**

#### **Credito d'imposta per investimenti 4.0. Ridenominazione del codice tributo "6936"**

Con la [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45 del 26 luglio 2023](#) il codice tributo "6936" per il credito di imposta in beni strumentali è stato si ridenominato in : "**6936**" - "**Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020**".

**Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella [risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021](#).**

**Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68 del 30 novembre 2021**, con oggetto: RISCOSSIONE - *Individuazione dei codici tributo*

Crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0". Identificati i codice tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati | 1



Crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0". Identificati i codice tributo e istruzioni per la dichiarazione dei bonus maturati

*per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimento 1: Transizione 4.0" - Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)*

***Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR). Nell'allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.***

***In particolare, la misura "Investimento 1: Transizione 4.0" (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.***

***Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:***

- dall'articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall'articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard*);
- dall'articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (*credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese*);
- dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0*).

***Inoltre, il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nel descrivere il "Traguardo" della misura "Investimento 1: Transizione 4.0", prevede, tra l'altro, che "Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24".***

***Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.***

**Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021**

- **"6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";**
- **"6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019";**
- ***"6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020". Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;***
- **"6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";**
- **"6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in**

**beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".**

*Il codice tributo "6932", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019", istituito con la citata [risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021](#), è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR.*

**[Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021](#)**

- **"6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019".**

***Per completezza, si conferma che rimangono validi i seguenti codici tributo istituiti con la citata [risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021](#), che non sono relativi a misure finanziate nell'ambito del PNRR:***

- "6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
- "6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".

**[Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019](#)**

- **"6897" denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".**

***Ai fini del puntuale monitoraggio delle sopra descritte misure agevolative, i dati dei crediti d'imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.***

***In particolare nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l'anno d'imposta 2020:***

- il credito d'imposta di cui al codice **"6933"**, denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019", sarà monitorato nel **quadro RU sez. I codice "2H" e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;**
- il credito d'imposta di cui al codice **"6934"**, denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019", sarà monitorato nel **quadro RU sez. I codice "3H" e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;**
- il credito d'imposta di cui al codice **"6935"**, denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020", sarà monitorato nel **quadro RU I codice "L3" e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;**
- il credito d'imposta di cui al codice **"6936"**, denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020", sarà monitorato nel **quadro RU sez. I codice "2L" e nella sez. IV rigo RU130 col 5;**

- il credito d'imposta di cui al codice **"6937"**, denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020", sarà monitorato nel **quadro RU sez. I codice "3L" e nella sez. IV rigo RU130 col 6.**

***Per i codici tributo qui elencati, saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta successivi, nelle quali saranno inoltre monitorabili:***

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall'anno d'imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021;
- il credito d'imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall'anno d'imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice "F7".